

Codice A1814B

D.D. 16 giugno 2022, n. 1789

**Autorizzazione idraulica (PI 1278 R. Magarotto) per interventi di "Messa in sicurezza del rio Magarotto per dissesto idrogeologico del territorio" in Comune di Spineto Scrivia (AL).
Richiedente: Comune di Spineto Scrivia (AL).**



ATTO DD 1789/A1814B/2022

DEL 16/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1278 R. Magarotto) per interventi di "Messa in sicurezza del rio Magarotto per dissesto idrogeologico del territorio" in Comune di Spineto Scrivia (AL). Richiedente: Comune di Spineto Scrivia (AL).

L'Amministrazione Comunale di Spineto Scrivia, Piazza IV Novembre n. 1, 15050 Spineto Scrivia (AL), P.IVA 00444580062, pec spineto.scriviascrivia@cert.ruparpiemonte.it, con nota assunta a prot. n. 0019020 del 05/05/2022, ha perfezionato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica degli interventi di Messa in sicurezza del Rio Magarotto dovuti al dissesto idrogeologico che lo contraddistingue, in comune di Spineto Scrivia (AL), interventi finanziati con Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 41-4023 -Legge 145/2018, articolo 1, commi da 134 a 138, come modificata dalla Legge 178/2020, quale progetto strategico del " Next Generation Piemonte – censimento dei progetti del territorio", di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 3 aprile 2021, con un contributo pari a 250.000,00 euro.

Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Magarotto, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Spineto Scrivia, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dal geom. Ferrari Luigino (collegio prov. Alessandria e dal Ing. Jr. Clara Giovani (ordine prov. Torino), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Spineto Scrivia ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26.04.2022.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di

rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all'oggetto, sono costituiti n°19 tavole grafiche, da relazione generale, e da relazione idrologico-idraulica, in base ai quali è prevista la realizzazione della pulizia dell'alveo mediante la rimozione della vegetazione presente al suo interno e al ripristino della sezione di deflusso (Intervento 0 sviluppo circa 2.900m), il ripristino della sezione di deflusso mediante il consolidamento spondale realizzato attraverso delle scogliere in massi (in sponda destra e sviluppo di 15 m per intervento 1, in sponda sinistra e sviluppo di 15 m per intervento 2, in sponda sinistra e sviluppo di 15 m per intervento 3, in sponda destra e sviluppo 20 m sempre per intervento 3, in sponda destra e sviluppo di 7 m per intervento 4 a monte ponticello), il ripristino di scogliere esistenti (lunghezza di 20m per intervento 2, lunghezza pari 15 m per intervento 4, lunghezza 7 m a monte e valle dell'attraversamento per Cascina Marianna intervento 5).

Considerato che i lavori previsti in progetto costituiscono interventi di realizzazione di opere di difesa che assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ed interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde del rio Magarotto finalizzati al mantenimento ed al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ma non migliorativi in termini di pericolosità del territorio né contenitivi delle piene, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Magarotto e compatibile con lo stato dei dissesti che lo contraddistinguono (non modificativo delle perimetrazioni areali di dissesto), con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,5 metri rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente e comunque ad una quota antiscazzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
2. ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
3. le estremità delle difese dovranno essere raccordate con le difese esistenti o essere risolte ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
4. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
5. ogni difesa spondale dovrà essere rincalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;

6. con riferimento all'altezza delle difese spondali, le scogliere non dovranno elevarsi oltre la quota della sponda opposta;
7. le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore a 1:2);
8. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
9. ogni profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
10. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);
11. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
12. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
13. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
14. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
15. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
16. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

17. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
18. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
19. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visto gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Vista la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Vista la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Spineto Scrivia (AL) ad eseguire i lavori di

sistemazione del rio Magarotto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
6. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
7. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
8. il taglio delle essenze arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
9. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del

corso d'acqua;

11. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del rio magarotto, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli